

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 699-30409 del 15.10.2015 di concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Bibiana, a sua volta derivato dal T. Pellice, in Comune di Bibiana ad uso energetico, assentita alla Soc. HEI-Energy srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 699-30409 del 15.10.2015 Codice Univoco: TO-A-10544

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

- a) di assentire alla Soc. HEI-Energy srl - P. IVA n. 11035630018 - con sede legale in 10153 Torino (To) Via Lessolo n. 3 la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Bibiana, a sua volta derivato dal T. Pellice, in Comune di Bibiana in misura di l/s massimi 650 e medi 500 – senza aggravio di prelievo dal corpo idrico naturale - ad uso produzione di energia idroelettrica - corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. - mediante riattivazione di un impianto dismesso esistente per produrre sul salto di mt 5,1 la potenza nominale media di kW 25 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- c) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
- d) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20.10.2015

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale ed in base a quanto risulta dal procedimento amministrativo svolto non è emersa la necessità di rilasciare una quota di portata quale DMV nel canale di by pass, in quanto nella situazione precedente alla realizzazione dell'impianto vi è già la presenza di un salto idraulico in corrispondenza di un precedente impianto dimesso, fatto che non consente la continuità idraulica del canale nei tratti a monte e a valle del predetto salto; il canale inoltre scorre per un lungo tratto interrato al di sotto dello stabilimento industriale dove è prevista la realizzazione dell'impianto, fatto che lo rende privo di particolare interesse ambientale. Il rilascio di un valore di portata quale DMV nel tratto sotteso dall'impianto potrà in ogni caso essere richiesto dalla Pubblica Amministrazione qualora ritenuto necessario al fini della tutela ambientale.

Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

In base a quanto risulta dal procedimento amministrativo svolto non è emersa la necessità di realizzazione di opere per il passaggio della fauna ittica. Le stesse potranno in ogni caso essere richieste dalla Pubblica Amministrazione qualora ritenute necessarie al fini della tutela ambientale (... omissis ...)"